



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente gli impianti pubblicitari, le insegne e le scritte destinate al pubblico

(del 16 giugno 2003)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

richiamati:

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 26.02.2007), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (del 24.09.2008)¹⁾;
- la Legge sul demanio pubblico (18.03.1986), il Regolamento sul demanio pubblico (30.08.1994);
- il Regolamento comunale di Morbio Inferiore (17 dicembre 2001);

e m a n a

le seguenti disposizioni concernenti la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico.

I. DEFINIZIONE

Impianto pubblicitario, insegna o scritta

Art. 1 ¹La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal relativo regolamento d'esecuzione.

²Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

II. PROCEDURA

Domanda

Art. 2 ¹La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso l'Ufficio tecnico comunale o sul sito internet del Comune: www.morbioinf.ch.²⁾

²La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico)
- disegno in scala dell'impianto o insegna
- fotografie del luogo di collocazione
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è la medesima persona dell'istante.

¹⁾ Riferimenti aggiornati con risoluzione municipale del 28 marzo 2022

²⁾ Capoverso modificato con risoluzione municipale del 28 marzo 2022

**Domanda con
licenza
edilizia**

Art. 3 Se l'impianto necessita anche la licenza edilizia, è sufficiente inoltrare un'unica domanda, a condizione che sia presentata con la documentazione di cui all'art. 2.

III. AUTORIZZAZIONE

**Obbligo
dell'autorizza
zione**

Art. 4 ¹Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'art. 2 del Regolamento cantonale della Legge sugli impianti pubblicitari.

²L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda.

³Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Esenzioni

Art. 5 ¹Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq. 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o di uffici), purché riferite all'attività del negozio;

²Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Divieti

Art. 6 ¹Può essere vietata l'esposizione di impianti che per le loro dimensioni esorbitanti, nonché emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici.

²L'autorizzazione può pure essere negata se in una zona, oppure su di un singolo edificio, sono già collocati impianti in abbondanza.

³Restano riservate le normative federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, del tabacco e dei medicinali.

⁴È inoltre vietata la posa di impianti pubblicitari a meno di 50 m dalle intersezioni principali e dalle rotonde. Fanno eccezione a questa regola le insegne proprie collocate direttamente sugli stabili. ¹⁾

IV. TASSE

**Tassa di
decisione**

Art. 7²⁾ ¹L'ammontare della tassa di decisione è fissato in funzione dell'effettivo dispendio di tempo e di mezzi, tenuto conto delle seguenti tariffe:

- a) tassa apertura incarto: Fr. 50.--
- b) tassa d'esame: Fr. 100.--/ora
- c) tassa sopralluogo: Fr. 50.--
- d) tassa di decisione: Fr. 50.--

¹⁾ Cpv. introdotto con risoluzione municipale del 19 gennaio 2004, pubblicato dal 23 gennaio 2004

²⁾ Art. modificato con risoluzione municipale del 19 gennaio 2004, pubblicato dal 23 gennaio 2004

Art. 8¹⁾ Abrogato

Occupazione
area pubblica

Art. 9 ¹L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne è sottoposta al pagamento di una tassa annuale conformemente a quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento comunale.

²Restano riservate le regole concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 10²⁾ Abrogato

V. NORME EDILIZIE

Coordinamento
con le norme
edilizie
comunali

Art. 11 ¹In generale l'impianto pubblicitario, per dimensione, emissioni, durata o aspetto estetico, non dovrà creare alcun pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

²Criteri di sobrietà e di uniformità potranno essere prescritti segnatamente presso edifici di particolare pregio architettonico.

Responsabilità
del beneficiario

Art. 12 Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività, oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia, o ancora quando il suo stato non sia più decoroso.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Sanzioni

Art. 13 ¹Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e della presente ordinanza.

²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Norma finale

Art. 14 La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudio Ceppi

Il Segretario
Giovanni Keller

Adottata con risoluzione municipale no 366 del 16 giugno 2003.

Pubblicata all'albo comunale dal 20 giugno al 4 luglio 2003.

Testo aggiornato al 31 marzo 2022.

¹⁾ Art. abrogato con risoluzione municipale del 19 gennaio 2004, pubblicato dal 23 gennaio 2004

²⁾ Art. abrogato con risoluzione municipale del 13 febbraio 2006, pubblicato dal 17 febbraio 2006